

## Determinazione n. 65 del 23 novembre 2023

**INDENNITA' DI MEDIAZIONE, AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA****1- INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER L'ISCRIZIONE E PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE**

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo, della durata massima di due ore, oltre alle spese vive.

Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

**Per le materie della Mediazione per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità (cd. "materie obbligatorie"<sup>1</sup>), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale e per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. "materie volontarie"<sup>2</sup>) saranno dovuti.**

**A. Importi tabellari:**

Valore della lite	Spese di Avvio	Spese dovute al primo incontro	Totale
fino a € 1.000,00 o valore indeterminabile basso	€ 39,04	€ 58,56	97,60 €
da € 1.001,00 a € 50.000,00 o valore indeterminabile medio	€ 73,20	€ 117,12	190,32 €
superiore a € 50.000,00 o valore indeterminabile alto	€ 107,36	€ 165,92	273,28 €

**Tutti gli importi si intendono IVA compresa e sono ridotti di un quinto, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del D.M. 150/2023**

**B. Spese vive:**

- ✓ Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma e conservazione del verbale e accordo:
  - € 18,00, Iva inclusa, per ciascun verbale conclusivo;
  - € 18,00, Iva inclusa, per ciascun verbale endoprocedimentale, se richiesto.
- ✓ Servizio di invio delle convocazioni:
  - gratis, per convocazioni tramite Posta elettronica certificata – Pec - fornite da Parte Istante;
  - € 10,00, Iva compresa, per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R.
- ✓ Servizio di rilascio copie:
  - € 3,00, Iva compresa, per ciascun documento richiesto.

<sup>1</sup> Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura.

<sup>2</sup> Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante, salvo diverse disposizioni gestionali della piattaforma digitale. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.

La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata, senza diritto di rimborso di quanto già versato, in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

**Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo, oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.**

Nel corso del primo incontro, il Mediatore illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal D.M. 150/23, nonché le modalità di pagamento.

### **SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO**

**(gli importi applicati sono corrispondenti agli importi minimi inderogabili dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M. 150/23, con applicazione delle detrazioni e maggiorazioni di cui all'art. 30, comma 1)**

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30, comma 1, del D.M. 150/23):

<b>Valore della lite</b>	<b>Ulteriori spese di Mediazione</b>
fino a € 1.000,00	27,33 €
€ 1.001,00 - € 5.000,00	54,66 €
€ 5.001,00 - € 10.000,00	194,22 €
€ 10.001,00 - € 25.000,00	355,26 €
€ 25.001,00 - € 50.000,00	655,87 €
€ 50.001,00 - € 150.000,00 o valore indeterminabile	1.122,40 €
€ 150.001,00 - € 250.000,00	1.444,48 €
€ 250.001,00 - € 500.000,00	2.518,08 €
€ 500.001,00 - € 1.500.000,00	4.021,12 €
€ 1.500.001,00 - € 2.500.000,00	4.772,64 €
€ 2.500.001,00 - € 5.000.000,00	6.812,48 €

**(Tutti gli importi si intendono IVA compresa)**

### **SPESE DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI IN CASO MANCATA CONCILIAZIONE**

**(gli importi applicati sono corrispondenti a quelli minimi inderogabili dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M.150/23, con applicazione delle detrazioni di cui all'art. 30, comma 3)**

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con una mancata conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del D.M. 150/23):

<b>Valore della lite</b>	<b>Ulteriori spese di Mediazione</b>
fino a € 1.000,00	19,52 €
€ 1.001,00 - € 5.000,00	39,04 €

€ 5.001,00 - € 10.000,00	165,92 €
€ 10.001,00 - € 25.000,00	312,32 €
€ 25.001,00 - € 50.000,00	585,60 €
€ 50.001,00 - € 150.000,00 o valore indeterminabile	1.005,28 €
€ 150.001,00 - € 250.000,00	1.298,08 €
€ 250.001,00 - € 500.000,00	2.274,08 €
€ 500.001,00 - € 1.500.000,00	3.640,48 €
€ 1.500.001,00 - € 2.500.000,00	4.323,68 €
€ 2.500.001,00 - € 5.000.000,00	6.178,08 €

(Tutti gli importi si intendono IVA compresa)

**SPESE DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI IN CASO DI CONCILIAZIONE**

**(gli importi applicati sono corrispondenti a quelli minimi inderogabili dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M. 150/23, con applicazione delle detrazioni e maggiorazioni di cui all'art. 30, comma 2)**

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con una conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del D.M. 150/23):

<b>Valore della lite</b>	<b>Ulteriori spese di Mediazione</b>
fino a € 1.000,00	39,04 €
€ 1.001,00 - € 5.000,00	78,08 €
€ 5.001,00 - € 10.000,00	236,68 €
€ 10.001,00 - € 25.000,00	419,68 €
€ 25.001,00 - € 50.000,00	761,28 €
€ 50.001,00 - € 150.000,00 o valore indeterminabile	1.298,08 €
€ 150.001,00 - € 250.000,00	1.664,08 €
€ 250.001,00 - € 500.000,00	2.884,08 €
€ 500.001,00 - € 1.500.000,00	4.592,08 €
€ 1.500.001,00 - € 2.500.000,00	5.446,08 €
€ 2.500.001,00 - € 5.000.000,00	7.764,08 €

(Tutti gli importi si intendono IVA compresa)

**Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 149/2022.**

## **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE**

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Quando l'atto di adesione della Parte Chiamata introduce un'ulteriore domanda, la stessa ne indica il valore.

Quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento di mediazione, il valore della lite può essere rideterminato e verbalizzato dal Mediatore su indicazione delle parti.

## **2- AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA**

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e del Decreto 1° agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione, è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
- Per la parte non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato, per l'assistenza dell'avvocato, se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità;
- Per la parte non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

Credito d'imposta:

- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito d'imposta fino a € 600,00 per procedura, per un importo massimo annuale di € 2.400, 00, per le persone fisiche, e di 24.000,00 euro, per le persone giuridiche. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione;
- in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1° agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento - la fattura emessa dall'Istituto Jemolo (intestata al beneficiario), a prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione ed il suo esito.

Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione, potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

**Dopo la presentazione dell'istanza, l'Organismo di mediazione invierà all'Istante l'avviso di pagamento *PagoPa* con il totale da pagare che comprenderà: le spese di avvio, le spese del I incontro (indicate nella tabella sopra riportata) e le spese vive che varieranno in base al numero di raccomandate e di documenti richiesti.**

**L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, unitamente alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.**

**Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.**